

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 11 del 30/04/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

IMPRESE A TASSO ZERO

(inoltro domande)
(modalità e termini)

DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI

(tenuta e conservazione)

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)

(benefici premiali anno d'imposta 2020)

CERTIFICATI ABILITATIVI ALLA GUIDA

(ulteriore proroga)
(nota del MIMS)

RIAPERTURE ATTIVITA' ECONOMICHE

NUOVE LINEE GUIDA CONFERENZA REGIONI

(si riportano solo quelle relative ai settori rappresentati)

IMPRESE A TASSO ZERO

inoltro delle domande

modalità e termini

Premessa

Il c.d. “decreto crescita” (decreto-legge n. 34/2019, convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) all’articolo 29, commi 1 e 2, aveva previsto una profonda revisione dei sostegni per la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

In pratica la norma richiamata ha:

- a) allungato la durata dei mutui agevolati a dieci anni;
- b) ampliato la platea dei beneficiari dell'agevolazione alle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile costituite da non oltre 60 mesi;
- c) aumentato la copertura del prestito agevolato fino a un massimo del 90% delle spese ammissibili per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.

A ciò aggiungasi quanto previsto dalla legge n. 160/2019, articolo 1, comma 90, lettera d (meglio nota come legge di bilancio 2020): viene cioè prevista la possibilità di integrare il finanziamento agevolato con una quota di contributo a fondo perduto.

Per dare pratica attuazione a quanto sopra, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha definito la nuova disciplina della misura che si basa su un mix agevolativo tra finanziamento a tasso zero e un contributo a fondo perduto.

L’articolo 7 di detto decreto ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione di ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

Lo scorso 8 aprile c.a., il Ministero dello Sviluppo Economico, con una propria circolare, ha definito modalità, forme e termini di presentazione delle domande, nonché i criteri, l’iter di valutazione, le condizioni e i limiti di ammissibilità delle spese.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni, su tutto il territorio nazionale, le imprese:

1. costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
2. di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER ((Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
3. costituite in forma societaria;
4. in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni.

Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Finalità della misura

La misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Nello specifico le attività ammesse sono:

- 1) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- 2) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- 3) commercio di beni e servizi;
- 4) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Imprese costituite da non più di 36 mesi

Programmi e spese di investimento

Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.

Sono ammissibili, per un importo non superiore a euro 1.500.000 al netto di IVA (comprensivo delle spese afferenti ai costi iniziali di gestione), le spese sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche.

Dette spese riguardano:

1. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 per cento dell'investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili;
2. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
3. programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
4. acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
5. consulenze specialistiche, nel limite del 5 per cento dell'investimento complessivo agevolabile;

6. oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento, nonché oneri connessi alla costituzione della società.

Nei limiti del 20% delle spese di investimento ritenute agevolabili dal Soggetto gestore (quindi massimo 300.000 € al netto di iva), è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso alle seguenti tipologie di spesa:

- 1) materie prime (compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, materiali di consumo e merci);
- 2) servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (compresi quelli di hosting e di housing);
- 3) godimento di beni di terzi (comprese le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa).

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

Agevolazioni

Sono costituite da:

1. un finanziamento agevolato a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni, pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente concesse;
2. un contributo a fondo perduto, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle sole spese di macchinari, impianti attrezzature, programmi informatici, TIC e brevetti (di cui al punto 6.1, lettere b, c, d, della circolare in commento).

Il mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili, e comunque entro i limiti dell'articolo 22 (vedere nota 1) del Regolamento GBER (Reg. EU 651/2014).

Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti dal predetto articolo 22 del Regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.

In aggiunta alle agevolazioni sono erogati a tutte le imprese beneficiarie anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

Il valore di tali servizi aggiuntivi è pari a:

- 5.000 € per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a 250.000 €
- 10.000 € per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad 250.000 €

I finanziamenti di importo non superiore al suddetto limite non sono assistiti da forme di garanzia, mentre quelli di importo superiore devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Imprese costituite da oltre 36 mesi

Programmi e spese di investimento

Per le imprese costituite da più di 36 mesi sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

L'importo del programma di investimento non deve essere superiore a 3.000.000 € al netto di IVA, e le spese devono essere sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Le spese agevolabili riguardano:

1. l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40 per cento dell'investimento complessivo ammissibile
2. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
3. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente. Tali spese devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma, figurino nell'attivo di bilancio per almeno 3 anni;
4. programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi l'agevolazione è concessa nei limiti dell'art. 17 (vedere nota 2) del Regolamento Gber (Reg. UE 651/2014), ed è composta da:

1. un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni;
2. un contributo a fondo perduto nei limiti del 15% delle sole spese di impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti (di cui al punto 6.4, lettere c, d della presente circolare).

Il mix agevolativo tra finanziamento e fondo perduto può coprire complessivamente il 90% della spesa ammissibile.

Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensità di aiuto previsti dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

Il contributo a fondo perduto è inoltre concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.

I finanziamenti di importo non superiore a 250.000 € non sono assistiti da forme di garanzia, mentre quelli di importo superiore a 250.000 € devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di de minimis, entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123).

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione necessaria (vedi punti 8.5 e seguenti della presente circolare) possono essere presentate a Invitalia a partire dal giorno 19 maggio 2021.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Sul sito internet di Invitalia sarà predisposto un modello di calcolo per la simulazione delle agevolazioni concedibili in funzione delle caratteristiche dell'impresa richiedente e dell'ubicazione dell'investimento proposto.

Nell'ambito delle attività di verifica, Invitalia procederà ad accertare l'organicità e la funzionalità del programma di investimenti nonché il regolare avvio dell'attività.

Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.

Modalità di erogazione

Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, pari ognuna almeno al 10% dell'investimento complessivo ammesso.

L'erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa quietanzati o non quietanzati.

I titoli di spesa non quietanzati sono ammessi nei limiti del 20% delle agevolazioni concesse nel caso del primo SAL e del 30% per i SAL successivi.

Resta fermo che per ottenere il pagamento di ogni quota diversa dalla prima, l'impresa è tenuta alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.

In alternativa, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.

È, inoltre, prevista la possibilità per l'impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

Riferimenti: circolare Mise n. 117378 dell'8/04/2021

note

1)

Prestiti con una durata di 10 anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle aree "più sviluppate" o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle aree "meno sviluppate" rientranti nella Mappa degli Aiuti di Stato a finalità regionale. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale. Garanzie con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle aree "più sviluppate" o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle aree "meno sviluppate" rientranti nella Mappa degli Aiuti di Stato a finalità regionale. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito. Sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle aree "più sviluppate" o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle aree "meno sviluppate" rientranti nella Mappa degli Aiuti di Stato a finalità regionale. Detti importi massimi possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

2)

L'intensità di aiuto non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI

tenuta e conservazione

Con riferimento alle modalità di conservazione dei documenti fiscali, tenuti in formato digitali, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico interpello, ha fornito gli opportuni chiarimenti.

Nell’interpello proposto, una società ha rappresentato di aver effettuato la tenuta di registri Iva, liquidazioni Iva, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale in modalità elettronica, al fine di accedere alle semplificazioni amministrative di cui al c.d. “decreto crescita” (decreto-legge n. 34/2019, articolo 12-octies).

La norma citata prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Le semplificazioni di cui sopra consistono nell’esonero dall’obbligo di stampa dei registri contabili in caso di tenuta in formato digitale, a condizione che questi siano accessibili e possano essere stampati in caso di controlli.

L’intenzione della società istante è di non procedere alla conservazione sostitutiva mediante l’apposizione di marcatura temporale e firma digitale, bensì di effettuare backup periodici al fine di garantire l’accesso e la stampa dei documenti tenuti digitalmente in caso di controlli e ispezioni.

L’Agenzia delle Entrate però non ha condiviso tale modalità di gestione del processo di conservazione sostitutiva sostenuta dall’istante.

Infatti, le modalità semplificate di tenuta dei registri non hanno modificato le norme in tema di conservazione dei documenti informatici disciplinate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.

In particolare, il decreto prevede quale caratteristiche della conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti a fini fiscali (tra cui libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini della conservazione sostitutiva a norma dei documenti fiscali è necessario che:

- siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed

estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

Il processo di conservazione dei documenti informatici non può inoltre, prescindere dall'apposizione della marca temporale e della firma digitale.

Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tenuta e la conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali restano concetti ed adempimenti distinti, seppur in continuità.

Qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico, l'Agenzia delle Entrate specifica che:

- ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materiliizzati (stampati) in caso contrario.

Relativamente all'imposta di bollo, nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali avvenga in modalità elettronica, occorre far riferimento all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 17/2014, che al comma 1 prevede che «l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica», ovvero mediante modello F24, con il codice tributo "2501" denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

Il comma 2 sancisce inoltre che *“il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio”* ed il successivo comma 3 dispone che *“l'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”*.

Riferimenti: Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 236 del 9 aprile 2021

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA) benefici premiali per l'anno d'imposta 2020

L'Agenzia delle Entrate ha anticipato alla Confcommercio, così come alle altre Confederazioni, i criteri per la individuazione dei livelli di affidabilità fiscale (per l'anno d'imposta al 31 dicembre 2020) cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dalla normativa in materia di ISA (articolo 9 bis, comma 11 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge n.96/2017).

Al riguardo, si ricorda che gli attuali benefici premiali risultano essere i seguenti:

1. Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle II.DD. e all'IRAP.
2. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
3. Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L.n. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del D.L., n. 138/2011.
4. Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR, n. 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972.
5. Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del DPR, n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del DPR n. 633/1972.
6. Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR, n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre reso noto che, in base alle informazioni disponibili nella banca dati degli ISA, riguardanti i dati dichiarati nel 2020 dai contribuenti che hanno applicato gli ISA per il periodo d'imposta 2019, sono state effettuate alcune analisi statistiche che si concentrano, principalmente, sui punteggi ottenuti ai fini dell'affidabilità fiscale.

Dall'analisi è emerso, innanzitutto, che la platea dei contribuenti che hanno applicato gli ISA per il p.i. 2019 è di 2.740.641 soggetti, così suddivisi:

a) per macrocomparto economico:

- Agricoltura: 25.066 soggetti;
- Manifatture: 281.352 soggetti;
- Servizi: 1.450.860 soggetti;
- Professionisti: 453.728 soggetti;
- Commercio: 529.635 soggetti.
-

b) per tipologia di modello dichiarativo:

- persone fisiche: 1.454.909 soggetti;
- società di persone: 541.113 soggetti;
- società di capitali, enti commerciali e non: 744.619 soggetti.

Sulla base dell'osservazione del livello dei punteggi ottenuti dai contribuenti che hanno applicato gli ISA nei due primi periodi di imposta di applicazione (pp.i. 2018 e 2019), secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione finanziaria, rispetto al p.i. 2018, il numero di soggetti che hanno applicato gli ISA nel p.i.2019 sono diminuiti di circa 450 mila unità, passando da 3.189.124 a 2.740.641.

L'Agenzia ritiene che tale diminuzione sia dovuta, molto probabilmente, all'aumento del numero di contribuenti (circa 600.000 persone fisiche) che hanno aderito al regime forfetario e che, conseguentemente, risultano esclusi dall'applicazione degli ISA.

Tenuto conto di tale circostanza, volendo fare un confronto tra i punteggi di affidabilità, da un'analisi comparativa dei risultati dell'applicazione degli ISA per le annualità 2018 e 2019, è emerso che, rispetto alla platea dei soggetti ISA:

- coloro che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 8 risultano essere il 39,4%, nel 2018, e il 38,31%, nel 2019;
- coloro che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 6 e minore di 8 risultano essere il 33,45%, nel 2018, e il 31,59%, nel 2019;
- coloro che hanno ottenuto un punteggio minore di 6 risultano essere il 27,15%, nel 2018, e il 30,10%, nel 2019.

Con riferimento al solo p.i. 2019, considerati i due diversi possibili criteri di accesso al premiale, i contribuenti che hanno ottenuto delle premialità sono stati circa il 38%, nel settore del commercio, il 39% nel settore dei servizi, il 37% nel settore delle manifatture, il 56% nel settore delle professioni e il 39% nel settore dell'agricoltura.

Seguirà apposita ns. comunicazione appena emanati i nuovi criteri.

=====

CERTIFICATI ABILITATIVI ALLA GUIDA **ulteriore proroga a causa dello stato emergenziale** **nota del MIMS**

Con un propria nota, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) ha fornito il quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida, risultante dal coordinamento della legislazione europea e nazionale, da ultimo modificata con la proroga al 31 luglio p.v. dello stato di emergenza.

Alla luce di quanto sopra, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, fino al 29 ottobre 2021.

Per la completezza di informazione, si riporta un quadro riepilogativo dei principali aggiornamenti che hanno richiesto un coordinamento tra le disposizioni nazionali ed unionali:

Patenti di guida

- **Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:**

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020	1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

- **Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:**

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020	29 ottobre 2021
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° luglio 2021 – 31 luglio 2021	29 ottobre 2021

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

- Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello Spazio Economico Europeo, eccetto l'Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e
- per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020	1° luglio 2021
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

- per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020	29 ottobre 2021
30 dicembre 2020 - 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° luglio 2021 – 31 luglio 2021	29 ottobre 2021

Riferimenti: nota MIMS prot. 14282 del 27/04/2021



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/51/CR04/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Roma, 28 aprile 2021

Premessa

1. Le presenti “*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “*Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
3. Pertanto, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. La stessa finalità di semplificazione è stata tradotta nell’accorpamento dei molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e *contact tracing*. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
6. I settori di cui al presente documento sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.
7. Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici.

RISTORAZIONE E CERIMONIE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- In tutti gli esercizi:
 - disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
 - i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
 - favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
 - al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

CERIMONIE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.
- Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al

distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.

- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
- Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

COMMERCIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- E' obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l'evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare

la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

- Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.